



N. 19
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
Provincia di Piacenza

.....

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

.....

**OGGETTO: IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE – APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI TASI ANNO 2015**

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, questo giorno **TRENTA** del mese di **LUGLIO** alle ore **20,30** nella sala Consiliare del Palazzo del Podestà.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali,

- SONO PRESENTI I SIGNORI:

1	ROCCHETTA	IVANO
2	DOVANI	GIUSEPPE
3	FREPPOLI	GIUSEPPE
4	TICCHI	FRANCO
5	BACCANTI	BERNARDO
6	MAGNELLI	LEONARDO
7	BELFORTI	MAURIZIO
8	BOSELLI	UMBERTO
9	SALOTTI	FABIO
10	RIZZI	SARA
11	CAROTTI	FILIPPO

- SONO ASSENTI I SIGNORI:

1	BERSANI	GIUSEPPE
2	SIROSI	ROMINA

- Assiste il Segretario Comunale **Dr.ssa Elena Noviello** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco **IVANO ROCCHETTA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

Con la ulteriore presenza del Consigliere Bersani che è entrato in aula nel corso della trattazione del punto 1) all'o.d.g., i presenti salgono a 12.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge n. 147 del 27.12.2013 - Legge di Stabilità 2014 - ha istituito l'Imposta Unica Comunale – IUC - con decorrenza dal 1 gennaio 2014;

CONSIDERATO che la IUC - Imposta Unica Comunale - è composta da tre differenti tributi:

1) IMU - imposta municipale propria - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

2) TASI - tributo servizi indivisibili - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

3) TARI - tributo servizio rifiuti - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che:

- ai sensi del comma 669 dell'art. 1, della citata Legge n. 147/2013, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, a qualsiasi uso adibiti;
- ai sensi del comma 675, la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6/12/2011, N. 201, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011;

PRESO ATTO che:

- il comma 640 art. 1 della L. n. 147/2013, come modificato dall'art. 1 comma 679, della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) statuisce che il Comune può determinare un'aliquota diversa rispetto a quella indicata al comma 676 purché rispetti in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l'anno 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- per gli stessi anni (2014 e 2015) nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,80 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad essa equiparate, detrazioni d'imposta (D.L. n. 16/2014 convertito con modificazioni nella L. n. 68/2014);

PRESO ATTO che, per il tributo di riferimento, il comma 678 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013, prevede a carico dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, l'aliquota massima dell' 1 per mille;

CONSIDERATO altresì che, in base a quanto previsto dal citato comma 676, il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota TASI fino all'azzeramento;

VISTO che l'istituzione della TASI lascia salva la disciplina di applicazione dell'IMU, ai sensi del comma 703, art. 1 della Legge n. 147/2013;

CONSIDERATO, che dal 1° gennaio 2014, l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate per legge e per regolamento, è necessario ed opportuno, ai fini di assicurare gli equilibri di bilancio, reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della TASI. Le stesse saranno rivolte alla copertura parziale, dei costi dei servizi indivisibili. Sono considerati tali, in linea generale: i servizi, prestazioni, attività e opere fornite dal Comune alla collettività, per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa poiché la loro utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività. I servizi indivisibili non sono compresi tra quelli a domanda individuale, per cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio, dato dagli stessi, tra un cittadino e un altro.

RICHIAMATO il Regolamento Comunale TASI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 17.05.2014 e in particolare l'art. 9 - individuazione dei servizi indivisibili - ove viene stabilito "nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote TASI, sono specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale" ;

VISTO l'elenco che si seguito si riporta, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	518.650,62
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO	197.250,95
GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO	39.451,44
PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA	201.408,95

RITENUTO OPPORTUNO per esigenze di bilancio:

CONFERMARE le aliquote TASI e le detrazioni d'imposta vigenti per il 2014 che di seguito si riportano:

1) aliquota nella misura del 3,3 per mille per :

a) abitazione principale e pertinenze della stessa, (massimo una per le categorie C/2, C/6 e C/7) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;

d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

f) abitazione di ultima residenza posseduta da anziano o disabile ricoverato in modo permanente in istituto di ricovero o sanitario, purché non locata;

g) abitazione di cittadino italiano residente all'estero, purché non locata e qualora il contribuente risulti pensionato nel paese estero di residenza e non usufruisca del beneficio in altro comune;

di prevedere comunque un sistema di detrazioni d'imposta per le abitazioni principali, tale da determinare un prelievo Tasi, conforme al principio di progressività statuito dall'art. 53 Costituzione;

Rendita

Detrazione euro

catastale unità

abitativa

Fino a €. 400	100
Da €. 401 e fino ad €. 450	80
Da €. 451 e fino ad €. 500	60
Da €. 501 e fino ad €. 550	40
Superiore ad €. 550	0

2. applicare l'aliquota TASI nella misura del 1 per mille per:

- gli immobili classificati nel gruppo catastale "D/5". Per gli immobili di questa categoria catastale, concessi in locazione, la tassazione verrà suddivisa come segue:
 1. il 70% a carico del proprietario locatore;
 2. il 30% a carico del locatario;
- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;

3. applicare l'aliquota TASI nella misura di 0 (zero) per mille per:

- per gli immobili classificati nel gruppo catastale "D", ad eccezione di "D/5, e quelli classificati in categoria "C/1, C/3," in quanto questa Amministrazione, ritiene di dover supportare, applicando riduzioni fiscali, le attività commerciali e di impresa. Verrà evitato in questo modo per gli immobili di cui sopra, la sovrapposizione di due delle imposte IUC: IMU e TASI. Va evidenziato, per quest'ultima componente che nel caso in cui l'immobile venga affittato, una percentuale di tassazione verrebbe posta obbligatoriamente a carico anche del locatario;
- gli immobili adibiti a seconde case e relative pertinenze assoggettate ad aliquota IMU del 1,06%;
- tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle citate in precedenza;
- le aree edificabili;
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

RITENUTO di agevolare le attività commerciali e di impresa evitando, per gli immobili adibiti ad attività produttiva, la sovrapposizione di due delle imposte IUC: IMU e TASI, evidenziando che nel caso del secondo tributo, quando l'immobile è affittato, una percentuale di tassazione viene posta anche a carico del locatario;

VISTO il comma 702, articolo 1 della Legge n. 147/2013, che espressamente richiama l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo il quale, le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA la Legge 27 Luglio 2000 n. 212 denominata "Statuto dei diritti del contribuente";

CONSIDERATO che il è stato prorogato al 30 luglio, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'anno 2015;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

TENUTO conto della discussione sull'argomento di che trattasi, riportata nel verbale di seduta di pari data che qui si intende richiamato;

VISTO l'allegato parere tecnico e contabile positivo, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti	n.	12
Voti favorevoli	n.	9
Voti contrari	n.	3 (Carotti – Rizzi – Salotti)

DELIBERA

DI RICHIAMARE integralmente, quanto espresso nel preambolo del presente atto, che si considera parte formale e sostanziale del presente dispositivo;

DI CONFERMARE, per le motivazioni esposte in premessa per l'esercizio 2015 le aliquote e le detrazioni TASI in vigore per il 2014 :

1) aliquota nella misura del 3,3 per mille per :

a) abitazione principale e pertinenze della stessa, (massimo una per le categorie C/2, C/6 e C/7) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;

d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

f) abitazione di ultima residenza posseduta da anziano o disabile ricoverato in modo permanente in istituto di ricovero o sanitario, purché non locata;

g) abitazione di cittadino italiano residente all'estero, purché non locata e qualora il contribuente risulti pensionato nel paese estero di residenza e non usufruisca del beneficio in altro comune;

Di applicare una detrazione per l'abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, in modo da attuare il criterio di progressività statuito all'art. 53 Costituzione, nei limiti di cui alla seguente tabella:

Fino a €. 400	100
Da €. 401 e fino ad €. 450	80
Da €. 451 e fino ad €. 500	60
Da €. 501 e fino ad €. 550	40
Superiore ad €. 550	0

2. aliquota TASI nella misura del 1 per mille per:

a) gli immobili classificati nel gruppo catastale "D/5". Per gli immobili di questa categoria catastale, concessi in locazione, la tassazione verrà suddivisa come segue:

. il 70% a carico del proprietario locatore;

. il 30% a carico del locatario;

b) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;

3. aliquota TASI nella misura di 0 (zero) per mille per:

a) per gli immobili classificati nel gruppo catastale "D", ad eccezione di "D/5, e quelli classificati in categoria "C/1, C/3," in quanto questa Amministrazione, ritiene di dover supportare, applicando riduzioni fiscali, le attività commerciali e di impresa. Verrà evitato in questo modo per gli immobili di cui sopra, la sovrapposizione di due delle imposte IUC: IMU e TASI. Va evidenziato, per quest'ultima componente che nel caso in cui l'immobile

venga affittato, una percentuale di tassazione verrebbe posta obbligatoriamente a carico anche del locatario;

b) gli immobili adibiti a seconde case e relative pertinenze assoggettate ad aliquota IMU del 1,06%;

c) tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle citate in precedenza;

d) le aree edificabili;

e) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

DI DARE ATTO che risulta rispettata la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 679 del D.L. n. 190/2014, (Legge di stabilità 2015);

DI DARE ATTO che il gettito della TASI stimato per l'anno 2015 è di € 490.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	518.650,62
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO	197.250,95
GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO	39.451,44
PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA	201.408,95
TOTALE	956.761,96
% di copertura servizi indivisibili con gettito TASI	51,21%

DI INCARICARE il Responsabile dell'ufficio Tributi a trasmettere in via telematica, la presente delibera TASI, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del comma 688 art. 1, della Legge n. 147/2013 come modificato dal D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 68/2014;

DI PUBBLICARE le aliquote TASI sul sito istituzionale del Comune di Castell'Arquato;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti	n.	12
Voti favorevoli	n.	9
Voti contrari	n.	3 (Carotti – Rizzi – Salotti)

DICHIARA

il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 – 4° comma- del D.Lgs. 267/2000.

**OGGETTO: IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE – APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI TASI ANNO 2015**

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO

Dr. MASSIMO AMPOLLINI

Li, 23.07.2015

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO

Dr. MASSIMO AMPOLLINI

Li, 23.07.2015